Regolamento

La Regione Piemonte adotta il presente regolamento ai fini di istituire il "Fondo temporaneo di garanzia per le grandi imprese" gestito da Finpiemonte S.p.a.

1. Finalità

La concessione di garanzie sui prestiti alle grande imprese è intrapresa dalla Regione Piemonte tramite la gestione di Finpiemonte Spa come misura temporanea e straordinaria ai fini di temperare gli effetti della nota crisi economica mondiale.

L'obiettivo di tali garanzie è sostenere la continuità di concessione di crediti bancari alle grandi imprese più esposte e colpite dalla recessione economica successiva al mese di luglio 2008.

2. Costituzione del fondo e massimo rischio di garanzia (montante di garanzia)

E' costituito un fondo di garanzia con una dotazione iniziale di 15 milioni di euro. La somma delle garanzie concesse dal fondo non potrà eccedere il multiplo di 5 volte la sua dotazione.

3. Durata delle garanzie e termine di concessione dell'aiuto di Stato.

La durata massima delle garanzie concesse è fissata in 36 mesi. In ogni caso la concessione di garanzie contenenti aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87.1 TCE dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2010. Tale termine potrà essere adeguato a seguito di successive modifiche e integrazioni delle basi giuridiche di cui all'art. 9 del presente regolamento.

4. Bando pubblico

La garanzia è concessa alle imprese che risponderanno al Bando Pubblico di attuazione del presente regolamento. Per esaurire il montante di garanzia, i termini del bando potranno essere aperti più di una volta, entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione del regolamento.

5. Imprese beneficiarie

Può proporre domanda e rispondere al Bando Pubblico l'impresa che:

- a) non è classificabile come PMI, quest'ultima individuata dalla definizione di cui all'art. 2, comma 1,
 n. 7) del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 che rinvia all'Allegato 1 del medesimo regolamento comunitario;
- **b**) non supera la soglia dimensionale di 200 milioni di ricavi annui. Nel caso di imprese appartenenti a gruppi il requisito è aumentato a 300 milioni ed è verificato sul bilancio consolidato di gruppo;
- c) occupa almeno il 70 per cento degli addetti in unità locali del Piemonte;
- **d**) è attiva in uno dei settori esplicati con riferimento ai codici ATECO 2007 nell'allegato I al presente regolamento, esercitandovi l'attività prevalente;
- e) al 1° luglio 2008 non era in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUUE C 244 dell'1.10.2004);
- f) ha riportato un risultato operativo positivo in almeno due su tre degli esercizi 2006, 2007, 2008;
- **g**) abbia conseguito un calo del fatturato nel periodo compreso tra il mese di luglio 2008 e luglio 2009 non inferiore al 15 per cento, rispetto ai dodici mesi precedenti il luglio 2008;
- h) è in possesso, al momento della domanda, del presupposto di continuità aziendale.
- Il possesso dei requisiti è autocertificato al momento della domanda dal Legale Rappresentante. Le informazioni economiche e finanziarie necessarie per la verifica dei requisiti di cui sopra sono

certificate dal Presidente del Collegio Sindacale o dal soggetto incaricato del controllo contabile o della certificazione del bilancio.

6. Operazioni per le quali può essere concessa la garanzia

La garanzia può esclusivamente essere disposta per la:

- a) concessione di nuovi prestiti all'impresa, di durata massima di 36 mesi, a condizione che la banca erogante sottoscriva l'impegno a rinnovare le linee di credito che l'impresa sta utilizzando per tutta la durata della nuova operazione garantita da Regione Piemonte, fatto salvo l'insorgere di eventi pregiudizievoli, quali protesti, iscrizioni, trascrizioni, riduzioni di garanzie, comunicazione di informazioni inesatte, o comunque per giusta causa ai sensi dell'art. 1845 cod. civ.;
- **b**) ristrutturazione dei prestiti concessi all'impresa, a condizione che l'importo dei crediti ristrutturati sia almeno pari ai crediti ante ristrutturazione maggiorato del 30 per cento.

Le operazioni garantibili di cui alle lettere a e b possono godere di un periodo di preammortamento massimo di 18 mesi.

In tutti i casi di cui sopra (lettere a e b), la revoca delle linee di credito operata nei primi 180 giorni di validità della garanzia ne comporta la riduzione di ammontare in proporzione della percentuale del finanziamento revocato garantito dalla Regione sul totale dei finanziamenti revocati.

7. Limite e percentuale di garanzia

La garanzia può essere concessa al massimo, per il 50 per cento del finanziamento nuovo o ristrutturato, con un limite di 5 milioni di euro di garanzia per ciascuna impresa ammessa. Nel caso di garanzie richieste da imprese appartenenti allo stesso gruppo, il limite di 5 milioni è inteso per la somma delle garanzie richieste dal gruppo. Il rimborso parziale del prestito comporta una paritetica proporzionale riduzione della garanzia. La garanzia regionale riguarda sempre e in ogni caso il capitale preso a prestito e non si estende a interesse e altri oneri addebitabili all'impresa.

8. Corrispettivo della garanzia e modalità di concessione dell'aiuto.

Finpiemonte S.p.a. non intende esigere corrispettivo alcuno per la prestazione della garanzia.

In ogni caso, anche per quanto non riportato nel presente regolamento e fatta salva una maggiore esplicitazione nell'emanando bando, la concessione dell'aiuto di Stato qui sotteso avverrà ai sensi e per gli effetti:

- della Comunicazione della Commissione (di seguito la Comunicazione) Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01 in GUUE C 83 del 7 aprile 2009), ed in particolare del punto 4.2 (Importo di aiuto limitato e compatibile);
- del DPCM 3/6/2009 Modalità di applicazione della Comunicazione della commissione Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (in GURI n. 131 del 9-6-2009) ed in particolare dell'art. 3 (aiuti di importo limitato);
- della Decisione della Commissione C (2009) 4277 del 28 maggio 2009 relativa all'aiuto di Stato N 248/2009 Italy Limited amount of compatibile aid under the Temporary Framework.

L'elemento di aiuto contenuto nella garanzia, calcolato con riferimento ai premi esenti fissati nell'allegato alla Comunicazione (Allegato II al presente regolamento), è concesso nel limite massimo di 500.000 euro per impresa al lordo delle imposte dovute.

Prima della concessione degli aiuti è acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi de minimis, ricevuti ai sensi del Regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del

Trattato agli aiuti di importanza minore, a partire dal 1° gennaio 2008, nonche' su altri aiuti di cui all'art. 3 del DPCM 3/6/2009.

L'effettivo ammontare dell'aiuto è determinato previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel periodo nel triennio dal 1°gennaio 2008 - 31 dicembre 2010 non superi l'importo di 500.000 euro, calcolato secondo le modalità del presente comma.

L'agevolazione prevista dal presente regolamento non può essere cumulata con gli aiuti di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006, del 15 dicembre 2006 «relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis») per i medesimi costi ammissibili.

L'agevolazioni di cui alla presente regolamento può essere cumulata con altri aiuti compatibili o con altre forme di finanziamenti comunitari, a condizione che siano rispettate le intensità massime degli aiuti indicate nei relativi orientamenti o regolamenti di esenzione per categoria.

L'agevolazione può essere concessa a imprese che non rientrano fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 659/1999, del Consiglio, del 22 marzo 1999. Tale verifica e' effettuata anche sulla base di dichiarazioni acquisite in via telematica. L'elenco delle decisioni, suscettibile di aggiornamenti, è riportato nell'allegato all'emanando bando.

9. Operazioni per le quali non può essere concessa la garanzia

Ai sensi della normativa comunitaria citata all'articolo precedente la garanzia non può essere concessa:

- a valere su investimenti direttamente connessi alle esportazioni;
- alle imprese che operano nei seguenti settori:
- a) pesca;
- b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;
- c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:
- l'importo dell'aiuto e' fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero
- l'aiuto e' subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

10. Durata della garanzia

La garanzia regionale scadrà inderogabilmente trascorsi 36 mesi dalla concessione dei crediti cui essa è legata, indipendentemente dalla durata e dal rinnovo di questi. In caso di rinegoziazione delle scadenze di rimborso del prestito garantito la durata della garanzia non è automaticamente estesa, senza il consenso di Finpiemonte Spa. Finpiemonte Spa, in caso di rinegoziazione di scadenze oltre il 36° originario mese, può chiedere un corrispettivo di mercato per l'estensione di durata della garanzia.

11. Tipo di garanzia

Finpiemonte Spa concederà questa garanzia rinunciando al beneficio della preventiva escussione dell'impresa. In caso di inadempimento dell'impresa, Finpiemonte onorerà l'impegno a pagare a semplice prima richiesta scritta da parte della Banca che ha erogato il prestito, fatto salvo il caso in cui la banca si sia resa responsabile delle mancate comunicazioni di cui al successivo articolo 15, punti c) e d).

12. Comitato di Valutazione

Per la valutazione delle domande presentate ai sensi del presente programma è istituito, presso Finpiemonte S.p.a., un Gruppo tecnico di valutazione, composto da esperti in materie economiche, finanziarie, aziendali e creditizie ovvero dirigenti della Società e/o della Regione Piemonte. Fanno parte del Comitato due rappresentanti di Finpiemonte Spa con funzioni di Presidente e di Segretario. I compensi del Comitato sono disposti con la delibera di nomina. Il Comitato è validamente costituito con la partecipazione alle riunioni di metà più uno dei suoi membri. Il Comitato si scioglie con il completo impegno del montante di garanzia e comunque entro dodici mesi dalla data di questo Regolamento.

13. Organi del Comitato di valutazione.

Sono organi del Comitato di Valutazione il Presidente e il Segretario:

- a) Il Presidente fissa il calendario e l'ordine dei lavori; esprime il voto prevalente, in caso di parità.
- b) Il Segretario redige i verbali delle riunioni e assiste il Comitato nella raccolta dei materiali istruttori e redige gli atti e le delibere trasmesse alla Presidenza della Società.

14. Compiti del Comitato

Il Comitato:

- a) accerta, sulla base della dotazione ricevuta dalla Regione, il montante di cui all'art. 2;
- b) approva il Bando pubblico, fissando i termini e i documenti richiesti alle imprese;
- c) verifica le domande pervenute, chiede alle imprese le ulteriori informazioni e convoca quando necessario i rappresentanti dell'impresa per i chiarimenti che ritiene necessari;
- d) giudica l'ammissibilità delle domande proposte dalle imprese;
- e) approva o respinge a maggioranza le istanze pervenute e giudicate ammissibili (in caso di parità, prevale il voto del Presidente). Il Comitato può altresì approvare le domande parzialmente, ovvero riducendo la percentuale di garanzia ovvero può approvarle condizionatamente;
- f) in caso di incapienza del montante di garanzia rispetto alle domande ammissibili, il Comitato applica alle stesse i criteri di priorità di merito (punto 16) e redige la graduatoria delle imprese ammesse;
- g) trasmette entro 45 giorni dalla chiusura del Bando le sue delibere a Finpiemonte.

15. Ruoli e obblighi delle banche e delle imprese

- a) Le garanzie hanno effetto unicamente nei confronti delle banche che aderiscono alle condizioni di concessione e di validità delle garanzie di cui al presente Regolamento.
- b) Alle riunioni del Comitato di Valutazione potranno essere invitati esponenti delle Banche controparti delle pratiche di credito per cui le imprese hanno fatto domanda di garanzia regionale. In tal caso essi parteciperanno senza voto deliberativo.
- c) Le Banche comunicano tempestivamente a Finpiemonte Spa qualunque anomalia finanziaria configurante sia una situazione di preinsolvenza (i.e. Ritardo di pagamento di rate di prestiti e o di interessi) delle imprese garantite, così come di una manifesta insolvenza.
- d) Le Banche comunicano tempestivamente a Finpiemonte le revoche dei finanziamenti garantiti, ancorché non accompagnate dalla richiesta di escussione della garanzia prestata dalla Regione.
- e) Entro il 31 gennaio di ogni anno solare le banche trasmettono a Finpiemonte Spa il quadro del debito residuo e del piano di ammortamento per ciascuna impresa garantita alla data del 31 dicembre precedente.

- f) In caso di inadempimento dell'impresa e prima dell'escussione della garanzia regionale, la Banca si fa carico nell'interesse proprio e del garante dell'attività di recupero dei crediti in default e può transare con le controparti (saldi e stralci) solo qualora le percentuali di saldo e stralcio si applichino uniformemente all'intera esposizione debitoria senza differenze tra le diverse operazioni finanziarie.
- g) le imprese si impegnano a postergare qualunque scadenza di rimborso di prestiti a soci fino alla scadenza e al rimborso dei prestiti bancari garantiti dalla Regione.

16. Criteri di priorità di scelta delle garanzie.

In caso le domande ammissibili superino il rischio massimo (di cui all'art. 2.), il Comitato redigerà la graduatoria di merito tenendo conto, oltre ai criteri economico-patrimoniali, nell'ordine, dei seguenti criteri prioritari:

- qualità del business plan in termini di prospettive di ripresa dell'attività
- dimensione dell'impegno dei soci nella capitalizzazione dell'impresa
- impatto diretto sui livelli occupazionali regionali
- impatto indiretto sui livelli occupazionali regionali
- importanza dell'impresa e della sua filiera nel contesto delle politiche regionali per l'innovazione.

17. Attivazione della garanzia.

La garanzia è attivata dalla richiesta scritta di escussione della banca, che potrà essere effettuata non prima di 60 giorni dalla data dell'insolvenza. Dalla richiesta di escussione dovranno risultare obbligatoriamente l'entità dell'insolvenza nonché le iniziative poste in essere dalla banca per il recupero del credito, nell'interesse proprio e del Fondo.

18. Recuperi

Competeranno al gestore Finpiemonte Spa, le azioni di salvaguardia dell'integrità del fondo regionale comprensive delle azioni di recupero.

Allegato 1 Codici attività ATECO 2007 ammissibili

Codici attività A	ATECO 2007 ammissibili				
CODICI AMMESSI AL FONDO GRANDI IMPRESE					
Codice Ateco 2007	Descrizione				
10	INDUSTRIE ALIMENTARI				
11	INDUSTRIA DELLE BEVANDE				
13	INDUSTRIE TESSILI				
14	CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA				
15	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI				
16	INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO				
17	FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA				
18	STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI				
20	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI				
22	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE				
23	FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI				
24	METALLURGIA				
25	FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E ATTREZZATURE)				
26	FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI				
27	FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE				
28	FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA				
29	FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI				
30	FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO				
31	FABBRICAZIONE DI MOBILI				
32.1	FABBRICAZIONE DI GIOIELLERIA, BIGIOTTERIA E ARTICOLI CONNESSI; LAVORAZIONE DELLE PIETRE PREZIOSE				
32.2	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI				
32.3	FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI				
32.5	FABBRICAZIONE DI STRUMENTI E FORNITURE MEDICHE E DENTISTICHE				
33.2	INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE INDUSTRIALI				
41.2	COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI				
42	INGEGNERIA CIVILE				
43	LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI				
52	MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI				
53	SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE				
58	ATTIVITÀ EDITORIALI				
61	TELECOMUNICAZIONI				
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE				
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI				
	Sono in ogni caso escluse i codici afferenti alle seguenti attività:				
	a) pesca;				
	b) produzione primaria di prodotti agricoli, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2,				
	del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;				
	c) trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, secondo la definizione				
	dell'art. 2, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (CE) n. 1857/2006, limitatamente alle ipotesi in cui:				
	- l'importo dell'aiuto e' fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da				
	produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate; ovvero				
	- l'aiuto e' subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. Pertanto, in particolare per le sezioni 10 e 11, i codici ammissibili saranno definiti nel bando.				

Allegato II Basi di calcolo dell'aiuto

Premi esenti applicati nel contesto del quadro di riferimento temporaneo, espressi in punti base (*)				
	Costituzione di garanzie			
Categoria di rating (Standard & Poor's)	Elevata	Normale	Bassa	
AAA	40	40	40	
AA+ AA AA-	40	40	40	
A+ A A-	40	55	55	
BBB+ BBB BBB-	55	80	80	
BB+ BB	80	200	200	
BB- B+	200	380	380	
B B-	200	380	630	
CCC e inferiore	380	630	980	

Per le imprese che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quali determinate società a destinazione specifica o imprese nuove, il premio «esente» è fissato al 3,8 % ai sensi della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008). Il premio non può tuttavia mai essere inferiore al premio che sarebbe applicabile alla/e impresa/e madre/i.